L.R. 16 novembre 2007, n. 26 ([1])

Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione

Promulga la seguente legge:

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Principi generali.

1. Nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e in armonia con la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale, la normativa comunitaria e statale, la Regione riconosce e concorre a tutelare e valorizzare la minoranza linguistica slovena, come parte del proprio patrimonio storico, culturale e umano.

2. Con la presente legge la Regione concorre, nell'ambito delle proprie competenze, all'applicazione, in particolare, dei principi espressi:

a) dall'articolo 6 della Costituzione;

b) dall'articolo 3 dello Statuto;

c) dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazione Unite il 10 dicembre 1948;

d) dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la *legge 4 agosto 1955, n. 848* (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952);

e) dalla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa, ratificata con la *legge 28 agosto 1997, n. 302* (Ratifica ed esecuzione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995);

f) dallo Strumento dell'Iniziativa Centro Europea per la tutela dei diritti di protezione delle minoranze, sottoscritto a Budapest il 15 novembre 1994;

---

[1] Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 21 novembre 2007, n. 47.

g) dai documenti dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) sottoscritti dall'Italia in materia di tutela delle lingue;

h) dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata a Strasburgo il 5 novembre 1992.

3. Le disposizioni della presente legge integrano e danno attuazione alla normativa statale in materia, come recata in particolare dalla *legge 15 dicembre 1999, n. 482* (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), dalla *legge 23 febbraio 2001, n. 38* (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), e dal *decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223* (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione), e definiscono, assieme alle norme regionali specificamente rivolte alle minoranze linguistiche friulana e germanofona, le linee fondamentali delle politiche di intervento della Regione a favore delle diversità culturali e linguistiche presenti nel proprio territorio.

Art. 2
Ambito territoriale di applicazione.

1. Le norme della presente legge si applicano nell'intero territorio della regione, salvi i casi espressamente riferiti al territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena.

2. Il territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena comprende le aree individuate ai sensi della *legge n. 38/2001*.

3. Nel territorio di cui al comma 2 i provvedimenti della presente legge riguardano anche il resiano e le varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale.

Art. 3
Rapporti internazionali.

1. Nei rapporti istituzionali di carattere internazionale la Regione promuove e sostiene, nell'ambito delle proprie competenze, le politiche e le iniziative atte a rafforzare e valorizzare le diversità culturali e linguistiche, con particolare attenzione a quelle legate alla presenza di minoranze linguistiche sul territorio.

2. In particolare, nell'ambito dei rapporti istituzionali con la Repubblica di Slovenia, la Regione promuove e dà impulso a iniziative atte a garantire il miglioramento del livello di tutela della minoranza linguistica slovena presente nel Friuli-Venezia Giulia e della comunità nazionale italiana in Slovenia e a favorire una migliore conoscenza e fruizione delle lingue minoritarie nei rispettivi territori di insediamento.

3. In accordo con le autorità della Repubblica di Slovenia, con le organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 6 e con gli organi rappresentativi della comunità nazionale italiana in Slovenia, possono essere avviate forme di collaborazione e istituiti organismi congiunti, al fine di migliorare l'integrazione delle due minoranze nella realtà culturale, sociale ed economica transfrontaliera.

Art. 4
Collaborazione tra le identità linguistiche regionali.

1. La Regione promuove iniziative dirette a favorire la collaborazione, la comprensione e la reciproca conoscenza tra la minoranza linguistica slovena e la comunità di lingua italiana, tra le minoranze linguistiche slovena, friulana e germanofona presenti sul territorio regionale e le loro istituzioni, nonchè tra le associazioni che promuovono la conoscenza e la diffusione delle lingue minoritarie.

2. La Regione sostiene la realizzazione di progetti comuni, atti alla valorizzazione delle diversità culturali e linguistiche e al rafforzamento del concetto di interculturalità.

Capo II
Assetto istituzionale

Art. 5
Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena.

1. È istituito, presso la Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, l'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena nella regione, di seguito denominato Albo regionale.

2. L'Albo regionale si articola in sei sezioni, nelle quali sono inserite, rispettivamente, le seguenti categorie di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena:

a) organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 6;

b) associazioni culturali, comprendente le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro, incluse le cooperative, operanti nel settore culturale, educativo e della ricerca, nonché le loro organizzazioni rappresentative di livello provinciale o regionale;

c) associazioni sportive, comprendente le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro, operanti nel settore dello sport e delle attività ricreative;

d) organizzazioni sociali e di categoria, quali:

1) associazioni, istituti e organizzazioni senza scopo di lucro, incluse le cooperative, che svolgono la loro attività nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, del volontariato, dell'accoglienza e dell'assistenza ai minori, ivi comprese le attività educative e di doposcuola, nonché le organizzazioni operanti nel settore della gestione e valorizzazione del territorio;

2) organizzazioni associative delle categorie economiche e organizzazioni sindacali, ai sensi dell'*articolo 22 della legge n. 38/2001*;

e) mezzi di informazione, comprendente case editrici, organizzate anche nella forma di cooperative o di società commerciali, che producono pubblicazioni periodiche e librarie e materiali audiovisivi e multimediali, anche su supporto magnetico e digitale, nonché emittenti radiofoniche e televisive;

f) enti proprietari e/o gestori di immobili destinati alle attività culturali, educative, di ricerca, sportive, ricreative, sociali, di categoria, nonché editoriali svolte dagli enti e dalle organizzazioni di cui al presente comma.

3. L'iscrizione all'Albo regionale è condizione necessaria per la stipulazione di convenzioni con la Regione e per l'accesso ai contributi previsti dalla presente legge.

4. L'iscrizione e la cancellazione dall'Albo regionale sono disposte dall'Assessore regionale competente per materia.

5. Le modalità e i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo regionale e per la tenuta del medesimo sono definiti con regolamento regionale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8 e la Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere ([2]).

6. Ciascuna realtà richiedente l'iscrizione all'Albo regionale deve produrre il bilancio relativo dell'ultimo esercizio concluso.

7. Il riconoscimento del carattere di rappresentatività all'interno della minoranza slovena di organizzazioni sindacali e di categoria, ai sensi dell'*articolo 22 della legge n. 38/2001*, costituisce titolo per l'iscrizione all'Albo regionale, nella sezione di cui al comma 2, lettera d).

Art. 6
Organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena.

1. Sono organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena le organizzazioni maggiormente rappresentative della minoranza stessa.

2. Possono essere riconosciute come organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena le associazioni di secondo grado, costituite e operanti da almeno cinque anni per lo svolgimento di attività di coordinamento di associazioni della minoranza linguistica slovena, con i seguenti requisiti:

a) dispongono di almeno una struttura operativa in ciascuna delle tre province di Trieste, Gorizia e Udine;

b) i loro soci sono prevalentemente o esclusivamente associazioni:

1) che risultano iscritte, in numero non inferiore a venti, nelle sezioni dell'Albo regionale di cui all'articolo 5, comma 2, lettere b), c), d), e) e f); per ciascuna sezione deve risultare iscritta almeno una associazione socia;

2) delle quali almeno una con sede nella provincia di Trieste, almeno una con sede nella provincia di Gorizia e almeno una con sede nella provincia di Udine.

[2] Per il regolamento di attuazione previsto dal presente comma vedi il regolamento approvato con *D.P.Reg. 5 ottobre 2010, n. 0213/Pres.*

3. Ai fini della verifica dei requisiti indicati al comma 2, lettera b), le associazioni che appartengono a più organizzazioni di riferimento sono computate per una sola volta.

4. Il riconoscimento delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena è disposto con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia.

5. Le associazioni che intendono ottenere il riconoscimento di cui al comma 4 e sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2 presentano istanza alla Direzione centrale competente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata di idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti e del bilancio relativo all'ultimo esercizio finanziario concluso.

6. Il decreto di riconoscimento costituisce titolo per l'iscrizione all'Albo regionale, nella sezione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).

7. Nella forma e con la procedura di cui al comma 4 si provvede alla revoca del riconoscimento, qualora siano venuti a mancare uno o più dei requisiti indicati al comma 2.

8. Le associazioni riconosciute come organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena si qualificano come enti esponenziali della minoranza stessa; quando leggi, regolamenti e atti fanno menzione delle organizzazioni più rappresentative della minoranza slovena, la menzione si intende operata alle organizzazioni di riferimento.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente alle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena un contributo a sostegno dell'attività istituzionale.

10. L'ammontare dello stanziamento annuo a favore delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena è stabilito nella legge finanziaria regionale e fa carico ai fondi di cui all'*articolo 16 della legge n. 38/2001*.

Art. 7
Organizzazioni e attività sindacali.

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le organizzazioni rappresentative della minoranza linguistica slovena secondo le previsioni dell'*articolo 22 della legge n. 38/2001*.

Art. 8
Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena.

1. È istituita, presso la Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena, di seguito denominata Commissione consultiva.

2. La Commissione consultiva è organo di consulenza generale su tutte le questioni e le problematiche riferite alla minoranza linguistica slovena in regione. In particolare:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) esprime parere, con riferimento ai progetti relativi all'uso della lingua slovena, sulla proposta di ripartizione delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione, ai sensi del *decreto legislativo n. 223/2002*;

c) fornisce i pareri richiesti dal Consiglio e dalla Giunta regionale, nonchè dagli enti e agenzie regionali;

d) formula autonomamente osservazioni e proposte in relazione alle finalità di cui all'articolo 1.

3. La Commissione consultiva è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, e rimane in carica per la durata della legislatura.

4. La Commissione consultiva è composta da:

a) l'Assessore regionale competente per materia, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) sei componenti, due per ciascuna delle province di Trieste, Gorizia e Udine, designati dalle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 6;

c) tre componenti, uno per ciascuna delle province di Trieste, Gorizia e Udine, eletti dall'assemblea degli eletti di lingua slovena negli enti locali di cui all'*articolo 3, comma 2, lettera c), della legge n. 38/2001*, a tal fine previamente convocata dal Presidente del Consiglio regionale;

d) un componente della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'*articolo 13 della legge n. 38/2001*, delegato dalla Commissione stessa.

5. La partecipazione alla Commissione consultiva del componente di cui al comma 4, lettera d), avviene previa intesa con i competenti organi statali.

6. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 4, lettere b) e c), è nominato un componente supplente per i casi di assenza e decadenza.

7. Le riunioni della Commissione consultiva sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

8. Nei lavori della Commissione consultiva è riconosciuto l'uso della lingua slovena. L'Amministrazione regionale provvede al servizio di interpretariato e traduzione, ove necessario.

9. La Commissione consultiva subentra alla Commissione consultiva per le iniziative culturali e artistiche della minoranza linguistica slovena di cui all'*articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46* (Interventi per il sostegno di iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena nella Regione Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche. La Commissione nominata ai sensi dell'*articolo 8 della legge*

regionale n. 46/1991 rimane comunque in carica fino alla prima nomina della Commissione consultiva.

Art. 9
Segreteria del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena.

1. L'Amministrazione regionale assicura il supporto organizzativo e di segreteria al Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'*articolo 3 della legge n. 38/2001* e al *decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65* (Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell'*articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38*).

Art. 10
Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena.

1. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, di raccogliere proposte per il loro adeguamento alle esigenze emerse e definire nuove linee di indirizzo, il Presidente del Consiglio regionale convoca, almeno una volta ogni cinque anni e comunque non oltre sei mesi prima della scadenza della legislatura, la Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena, quale momento di partecipazione e di confronto fra i soggetti e gli organismi coinvolti nella trattazione delle problematiche del settore.

2. Alla Conferenza sono chiamati a partecipare i consiglieri regionali, i componenti della Giunta regionale, i componenti della Commissione consultiva di cui all'articolo 8, i componenti del Comitato istituzionale paritetico e dell'assemblea degli eletti di lingua slovena negli enti locali di cui all'*articolo 3 della legge n. 38/2001*, nonché i rappresentanti delle organizzazioni iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 5. Sono inoltre invitati ai lavori della Conferenza il Direttore generale, nonché i dirigenti dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali competenti nelle materie cui attengono gli interventi previsti dalla presente legge.

3. La Conferenza verifica altresì lo stato di attuazione dei provvedimenti a favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale.

4. Le modalità di svolgimento e l'ordine del giorno della Conferenza sono determinati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8.

Capo III
Uso della lingua slovena

Art. 11
Rapporti tra la Regione e i cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena.

1. Nell'esercizio del diritto riconosciuto dall'*articolo 8 della legge n. 38/2001*, i cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena possono rivolgersi all'Amministrazione regionale in lingua slovena, verbalmente o per iscritto, e hanno diritto di ottenere risposta,

entro i termini previsti dalla normativa vigente, nella stessa lingua o in lingua italiana con allegato il testo in lingua slovena.

2. Al fine di garantire l'effettività del diritto di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale assicura la presenza di personale con conoscenza della lingua slovena negli uffici del Consiglio regionale, nonché nei propri uffici e in quelli degli enti da essa dipendenti, e istituisce, nelle zone centrali delle città di Trieste, Gorizia e Cividale, anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni, appositi uffici destinati alla comunicazione istituzionale e alla gestione delle relazioni con il pubblico, anche in lingua slovena.

3. Al fine di diffondere tra il proprio personale la conoscenza della lingua slovena, l'Amministrazione regionale promuove l'organizzazione di appositi corsi di formazione e aggiornamento professionale e ne favorisce la frequenza.

4. Gli uffici del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli enti da essa dipendenti comunicano, anche in lingua slovena, le informazioni dirette al pubblico, nonché quelle di specifico interesse per la minoranza e assicurano che le informazioni istituzionali e promozionali diffuse sul territorio regionale siano pubblicate anche sulla stampa periodica in lingua slovena.

5. I formulari e la modulistica per l'accesso ai benefici previsti dalla presente legge sono predisposti dagli uffici in forma bilingue, italiano e sloveno.

6. Nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, le insegne e le indicazioni esposte al pubblico negli immobili sede di uffici e strutture operative della Regione sono corredate della traduzione in lingua slovena.

Art. 12
Nomi, cognomi e denominazioni slovene.

1. In applicazione dell'*articolo 7 della legge n. 38/2001*, negli atti della Regione è assicurata ai cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena la corretta scrittura dei nomi e cognomi, compresi i segni diacritici propri dell'alfabeto sloveno.

2. Nel testo delle leggi e dei regolamenti regionali, nonché degli altri atti e documenti, soggetti a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le denominazioni slovene di province, comuni e frazioni sono riportate accanto alla denominazione in lingua italiana, in conformità al testo previsto dai rispettivi statuti provinciali e comunali, compresi i segni diacritici propri dell'alfabeto sloveno.

3. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'Amministrazione regionale adegua le attrezzature tecniche e informatiche utilizzate dagli uffici della Regione.

Art. 13
Uso della lingua slovena da parte di soggetti privati.

1. Nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, sulle insegne esposte al pubblico e in tutte le indicazioni per il pubblico,

comprese le etichette sui prodotti agricoli, artigianali e industriali, è ammesso da parte di associazioni e imprese l'uso, oltre che della lingua italiana, anche di quella slovena.

Capo IV
Azioni di settore

Art. 14
Tutela degli interessi sociali, economici e ambientali.

1. In conformità a quanto disposto dall'*articolo 21, commi 1 e 2, della legge n. 38/2001*, al fine di assicurare le condizioni per la miglior conoscenza e la salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, è stabilita un'adeguata rappresentanza della minoranza linguistica slovena nella composizione degli organi collegiali regionali consultivi competenti nelle materie relative all'assetto amministrativo, all'utilizzo del territorio, nonché agli strumenti urbanistici e di programmazione economica e sociale e loro provvedimenti attuativi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale e gli enti regionali individuano, con il provvedimento da adottarsi ai sensi dell'*articolo 26 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7* (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8, gli organi collegiali di cui risulta necessaria l'integrazione con un'adeguata rappresentanza della minoranza.

3. Alle integrazioni degli organi dell'Amministrazione regionale individuati ai sensi del comma 2 e non previsti da disposizioni di legge e di regolamento si provvede con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

4. Alle integrazioni degli organi dell'Amministrazione regionale individuati ai sensi del comma 2 e previsti dalla normativa regionale vigente si provvede con regolamento.

5. Nel caso di organi istituiti con legge regionale, il regolamento di cui al comma 4 è emanato previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere. A decorrere dalla data di entrata in vigore di tale regolamento sono modificate in conformità allo stesso le disposizioni legislative attinenti alla composizione degli organi collegiali dei quali è stata disposta l'integrazione.

Art. 15
Valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico della minoranza linguistica slovena.

1. L'Amministrazione regionale promuove, nell'ambito delle proprie competenze, la realizzazione di iniziative dirette alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico della minoranza linguistica slovena, provvedendo in particolare, per mezzo del Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali del Friuli-Venezia Giulia, e avvalendosi dell'apporto conoscitivo e di consulenza delle istituzioni

culturali e scientifiche della minoranza stessa, alla redazione e all'aggiornamento dell'inventario dei beni del patrimonio medesimo.

Art. 16
Iniziative per la promozione della conoscenza della lingua slovena.

1. L'Amministrazione regionale, nel quadro delle azioni finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche nonché allo sviluppo e alla diffusione delle attività culturali nella regione, promuove l'apprendimento e la conoscenza della lingua e della cultura slovena e sostiene, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'*articolo 4 della legge n. 482/1999*, la realizzazione di iniziative dirette a favorire l'insegnamento della lingua slovena nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. La Regione promuove iniziative di collaborazione tra le Università del Friuli Venezia Giulia e della Repubblica di Slovenia, da attuare anche sulla base di apposite convenzioni e protocolli d'intesa, per migliorare la formazione e la specializzazione nella lingua slovena dei cittadini della minoranza stessa, in particolare nel settore dell'istruzione universitaria e postuniversitaria, nonché al fine del riconoscimento di diplomi universitari e di esami di stato che abilitano all'esercizio delle professioni.

3. Le iniziative di collaborazione per il riconoscimento di esami che abilitano all'esercizio delle professioni possono essere promosse dalla Regione anche tra soggetti diversi dalle Università.

Art. 17
Interventi per il servizio radio-televisivo in lingua slovena.

1. Al fine di garantire la ricezione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena sull'intero territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione e il completamento delle opere destinate all'attivazione e al potenziamento di impianti di diffusione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, mediante la concessione di contributi in conto capitale agli enti locali di tale territorio, secondo le modalità previste dalla *legge regionale 10 ottobre 1981, n. 71* (Interventi regionali per il potenziamento e la massima diffusione del servizio pubblico radio-televisivo nel Friuli-Venezia Giulia).

2. Al fine di favorire lo sviluppo dell'informazione e della comunicazione radio-televisiva in lingua slovena, in conformità al disposto dell'*articolo 12, comma 2, della legge n. 482/1999*, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare, previo parere del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e con emittenti radiotelevisive private locali, per la realizzazione di programmi e servizi in lingua slovena.

Capo V
Strumenti finanziari

Art. 18
Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena.

1. In attuazione dell'*articolo 16 della legge n. 38/2001*, è istituito nel bilancio regionale il Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, cui affluiscono i contributi annui assegnati dallo Stato per le finalità di cui all'*articolo 16, comma 1, della legge n. 38/2001*.

2. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziate le attività e le iniziative promosse e svolte dagli enti e organizzazioni della minoranza slovena, iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 5, mediante l'attuazione dei seguenti interventi:

a) sovvenzioni annue a sostegno dell'attività di enti e organizzazioni di rilevanza primaria della minoranza slovena che realizzano, in modo stabile e continuativo, iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena;

b) sovvenzioni annue a sostegno dell'attività istituzionale, culturale, artistica, scientifica, educativa e sportiva di enti e organizzazioni di rilevanza primaria della minoranza slovena;

c) sovvenzioni e contributi a sostegno di attività culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali di enti e organizzazioni minori della minoranza slovena;

d) interventi diretti della Regione, a carattere straordinario, per iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena, da realizzare mediante la stipula di apposite convenzioni con enti e organizzazioni della minoranza stessa.

3. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente, fra le categorie d'intervento individuate al comma 2, con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8, entro il 15 ottobre dell'esercizio precedente a quello di riferimento.

4. Con la medesima deliberazione di cui al comma 3, la Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8, individua gli enti e le organizzazioni riconosciuti di rilevanza primaria della minoranza slovena, destinatari degli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b), e provvede all'indicazione degli importi da assegnare a ciascuno di essi. Il riconoscimento di ente e organizzazione di rilevanza primaria della minoranza slovena avviene mediante iscrizione in apposita tabella, approvata dal Consiglio regionale quale allegato alla legge finanziaria e sottoposta a revisione periodica a cadenza annuale.

5. Con apposite disposizioni regolamentari la Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8, approva i criteri per il riconoscimento degli enti e

organizzazioni di rilevanza primaria di cui alle lettere a) e b) del comma 2, nonché i criteri per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma.

6. Il termine di presentazione delle domande per l'accesso agli interventi di cui al comma 2, lettere c) e d), è fissato al 31 gennaio di ogni anno.

7. Ai fini del riconoscimento di nuovi soggetti da iscrivere nella tabella degli enti e organizzazioni di rilevanza primaria della minoranza slovena, sono considerate le istanze presentate dai soggetti interessati entro il 30 giugno di ogni anno.

8. All'attuazione degli interventi di cui al comma 2 provvede la Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace.

9. In sede di prima applicazione, ai fini dell'individuazione degli enti e organizzazioni di rilevanza primaria della minoranza slovena di cui al comma 2, lettere a) e b), è approvata la "tabella degli enti primari sloveni", allegata alla presente legge. Per la programmazione delle assegnazioni finanziarie spettanti a ciascun ente e organizzazione riconosciuto di rilevanza primaria, a valere sullo stanziamento previsto per l'esercizio 2008 dalla legge finanziaria, si provvede nel rispetto di un criterio di proporzionalità con gli interventi effettuati a favore dei medesimi enti e organizzazioni negli anni precedenti.

Art. 19

Contributi annui statali per l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione.

1. Ai fini dell'assegnazione alla Regione dei contributi annui statali di cui all'*articolo 8 della legge n. 38/2001*, la Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8, approva entro il 15 settembre di ogni anno l'elenco dei progetti relativi all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione, predisposto secondo i criteri di ripartizione stabiliti dal Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'*articolo 3 della legge n. 38/2001*, e comunica l'entità complessiva delle risorse necessarie ai competenti organi dello Stato.

2. Con regolamento regionale ([3]), da emanare previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta, sono definite, in armonia con le disposizioni procedurali recate dai provvedimenti statali attuativi dell'*articolo 8 della legge n. 38/2001*, le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti di cui al comma 1 e per la concessione dei relativi finanziamenti.

Art. 20

Interventi a favore della minoranza linguistica slovena della provincia di Udine ([4]).

1. Il contributo annuo disposto dallo Stato per le finalità previste dall'*articolo 21, comma 3, della legge n. 38/2001* è destinato alla Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio, per il finanziamento di interventi diretti allo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni della

[3] Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con *D.P.Reg. 19 giugno 2009, n. 0160/Pres.*

[4] Rubrica così sostituita dall'*art. 12, comma 1, L.R. 20 febbraio 2008, n. 4*. Il testo originario era così formulato: «Fondo regionale per lo sviluppo montano-risorse destinate a interventi per la minoranza linguistica slovena.».

provincia di Udine compresi nelle comunità medesime e facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2 ([5]).

2. Per le finalità e nei territori di cui al comma 1, le comunità montane ivi indicate possono erogare contributi alle piccole e medie imprese che esercitano attività produttive, nel rispetto delle discipline di settore previste dai regolamenti europei e dalle specifiche leggi statali e regionali.

3. Alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 si provvede, tenuto conto delle caratteristiche e degli obiettivi degli interventi proposti, in relazione alle esigenze della minoranza linguistica slovena presente nei territori considerati e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8.

Art. 21
Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena.

1. È istituito nel bilancio regionale il Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena.

2. Con il fondo istituito dal comma 1 sono finanziate, mediante la concessione di contributi fino all'intero importo della spesa ammissibile, le seguenti attività:

a) iniziative realizzate da istituzioni scolastiche pubbliche o dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica del Friuli Venezia Giulia (ANSAS) per il sostegno dello sviluppo dell'offerta formativa e didattica nelle scuole di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, con particolare riguardo a quelle di interscambio studentesco e di personale docente, realizzate in collaborazione con istituzioni scolastiche della Repubblica Slovena;

b) iniziative per lo sviluppo della reciproca conoscenza delle diverse realtà culturali e linguistiche della regione Friuli-Venezia Giulia, realizzate da enti e organizzazioni attive per la tutela delle minoranze e la promozione delle diversità linguistiche e culturali;

c) iniziative per favorire la collaborazione transfrontaliera nei settori della cultura, dell'educazione, dello sport e delle attività ricreative, realizzate dagli enti locali territoriali dell'area di insediamento della minoranza slovena, in cooperazione con le locali autorità della Repubblica Slovena;

d) interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali della minoranza linguistica slovena, compresi gli immobili di cui all'*articolo 19 della legge 38/2001*, realizzati dai proprietari, gestori o affittuari degli immobili stessi.

3. Con deliberazione annuale della Giunta regionale è approvato il programma di ripartizione delle risorse del fondo tra le attività previste al comma 2, sulla base delle proposte presentate annualmente, entro il 31 marzo, dai soggetti indicati al medesimo comma 2. I criteri per la formazione del programma sono fissati sentita la Commissione di cui all'articolo 8 ([6]).

---

[5] Comma così modificato dall'*art. 12, comma 2, L.R. 20 febbraio 2008, n. 4*.
[6] Articolo così sostituito dall'*art. 7, comma 39, lettera a) L.R. 23 luglio 2009, n. 12* (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 40 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «Art. 21. Fondo

Art. 21-bis
Contributo speciale al Comune di San Pietro al Natisone.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente al Comune di San Pietro al Natisone un contributo speciale per la copertura dei maggiori oneri derivanti all'Amministrazione comunale per spese di manutenzione e gestione ordinaria, ivi comprese le spese per l'attivazione di servizi complementari alla frequenza scolastica e per l'adeguamento e allestimento di locali, della sede dell'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone ([7]). L'importo del contributo per ciascun esercizio è determinato in sede di approvazione della legge finanziaria annuale ([8]).

Art. 22
Contributi per interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale.

1. Per la promozione delle attività e iniziative realizzate in favore del resiano possono essere finanziati programmi di intervento presentati dal Comune di Resia.

---

regionale per la minoranza linguistica slovena.
1. È istituito nel bilancio regionale il Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena.
2. Sul fondo di cui al comma 1 sono finanziate, mediante la concessione di contributi, da assegnare sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8, le seguenti iniziative e attività:
a) costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali della minoranza linguistica slovena, compresi gli immobili di cui all'*articolo 19 della legge n. 38/2001*;
b) attività e iniziative integrative per la promozione dell'apprendimento della lingua slovena nelle scuole pubbliche, comprese le iniziative di interscambio giovanile e di personale docente realizzate in collaborazione con istituzioni scolastiche della Repubblica di Slovenia;
c) iniziative a sostegno dell'insegnamento bilingue italiano e sloveno nella provincia di Udine, anche al fine del completamento del ciclo dell'istruzione obbligatoria per gli alunni provenienti dalle scuole indicate all'*articolo 12, comma 5, della legge n. 38/2001*;
d) progetti innovativi, anche legati a più ampie iniziative di carattere internazionale, con particolare attenzione alle problematiche del mondo giovanile;
e) iniziative progettuali di collaborazione interculturale per le finalità di cui all'articolo 4;
f) altre iniziative di carattere culturale e sociale, da realizzare nel territorio regionale, che per oggetto e contenuti specifici non rientrano nella tipologia di iniziative e attività ammissibili ai contributi di cui agli articoli 18, 19 e 20.
3. I contributi di cui al comma 2 possono essere concessi ai seguenti soggetti:
a) per le iniziative di cui al comma 2, lettera a), ai proprietari, gestori e affittuari degli immobili adibiti alle attività ivi previste, svolte da uno o più degli enti e organizzazioni iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 5;
b) per le attività e iniziative di cui al comma 2, lettera b), alle istituzioni scolastiche pubbliche aventi sede nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica del Friuli-Venezia Giulia (ANSAS) e alle associazioni operanti nel settore dell'istruzione, iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 5;
c) per le attività e iniziative di cui al comma 2, lettere d), e), f), agli enti e organizzazioni iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 5, nonché alle associazioni attive nei settori della tutela delle minoranze, della promozione delle diversità linguistiche e culturali, della solidarietà e della collaborazione interculturale, aventi sede nel territorio regionale.
4. I contributi di cui al comma 2 sono assegnati sulla base di criteri e indirizzi definiti sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8.». Si veda, anche, il comma 40 del citato articolo 7.

[7] Periodo così modificato dall'*art. 6, comma 7, L.R. 16 luglio 2010, n. 12*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della stessa legge).

[8] Articolo aggiunto dall'*art. 7, comma 39, lettera b), L.R. 23 luglio 2009, n. 12*, poi così modificato come indicato nella nota che precede.

2. Per la promozione delle attività e iniziative realizzate in favore delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale possono essere finanziati programmi di intervento presentati in forma associata dai Comuni dei medesimi territori.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi diretti al finanziamento dei programmi di intervento di cui ai commi 1 e 2.

Capo VI
Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

Art. 23
Disposizioni transitorie.

1. Nelle more dell'emanazione del regolamento per la disciplina dell'Albo regionale di cui all'articolo 5, possono accedere ai finanziamenti di cui alla presente legge gli enti e le organizzazioni costituiti da almeno due anni all'atto della presentazione della relativa domanda di contributo, che dichiarino di svolgere attività rivolta alla minoranza slovena facendo uso prevalentemente della lingua slovena ([9]).

2. In sede di prima applicazione e nelle more del procedimento previsto dall'articolo 6, sono riconosciute come organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena le seguenti organizzazioni:

a) Slovenska kulturno-gospodarska zveza - Unione culturale economica slovena;

b) Svet slovenskih organizacij - Confederazione delle organizzazioni slovene.

3. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall'articolo 18, comma 5, rimangono in vigore, in quanto compatibili con le norme della presente legge, i regolamenti emanati ai sensi dell'*articolo 5, comma 5, della legge regionale n. 23/2001* ([10]).

Art. 24
Abrogazioni.

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) l'*articolo 8 della legge regionale n. 46/1991*;

---

[9] Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 39, lettera c), L.R. 23 luglio 2009, n. 12*. Il testo originario era così formulato: «1. Nelle more dell'emanazione del regolamento per la disciplina dell'Albo regionale di cui all'articolo 5, possono accedere ai finanziamenti di cui alla presente legge gli enti e le organizzazioni che negli ultimi tre anni hanno beneficiato almeno una volta dei finanziamenti regionali previsti dall'*articolo 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23* (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'*articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7*), ottemperando a tutti gli obblighi di legge. Nella relativa domanda, da presentarsi alla Direzione centrale competente, è indicata la sezione dell'Albo regionale di pertinenza.».

[10] Vedi anche quanto dispone, in conformità a quanto previsto dal presente comma, l'*art. 6, comma 22, L.R. 14 agosto 2008, n. 9*.

b) il comma 2 dell'*articolo 208 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5* (modificativo dell'*articolo 8 della legge regionale n. 46/1991*);

c) il comma 4 dell'*articolo 25 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31* (modificativo dell'*articolo 8 della legge regionale n. 46/1991*);

d) l'*articolo 5 della legge regionale n. 23/2001*;

e) il comma 76 dell'*articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3* (modificativo dell'*articolo 5 della legge regionale n. 23/2001*);

f) l'*articolo 48 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33* (modificativo dell'*articolo 5 della legge regionale n. 23/2001*);

g) i commi 3, 4, 5 e 6 dell'*articolo 5 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14* (modificativi dell'*articolo 5 della legge regionale n. 23/2001*);

h) i commi 112, 113 e 114 dell'*articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1* (modificativi dell'*articolo 5 della legge regionale n. 23/2001*);

i) il comma 1 dell'*articolo 1 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17* (modificativo dell'*articolo 5 della legge regionale n. 23/2001*);

j) la *legge regionale 5 novembre 2003, n. 16* (Disposizioni riguardanti la Commissione consultiva per le iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena);

k) il comma 32 dell'*articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19* (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, ai sensi dell'*articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7*).

2. Le abrogazioni disposte dal comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), decorrono dall'1 gennaio 2008.

Art. 25
Disposizioni finanziarie.

1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.300.1.549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9805 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9 fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.260.1.3018 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5568 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 11, comma 4, fanno carico all'unità revisionale di base 6.2.270.1.52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 399 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 3, fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito elencati: UPB 52.2.280.1.664 / capitolo 156, UPB 52.2.280.1.3016 / capitolo 20, UPB 52.2.280.2.666 / capitoli 180 e 182.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 1, fanno carico, a decorrere dall'anno 2008, all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5571 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita con la seguente "Fondo per il sostegno delle attività degli enti ed organizzazioni della minoranza slovena - fondi statali".

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), fanno carico all'unità revisionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5590 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita con la seguente "Sovvenzioni annue a sostegno dell'attività di enti ed organizzazioni di rilevanza primaria della minoranza slovena che realizzano, in modo stabile e continuativo, iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena - fondi statali".

7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), fanno carico all'unità revisionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5591 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione le parole "degli enti, istituzioni e organismi di interesse primario della minoranza slovena" sono sostituite con le parole "degli enti ed organizzazioni di rilevanza primaria della minoranza slovena - fondi statali".

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), fanno carico all'unità revisionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5592 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione le parole "delle istituzioni ed associazioni" sono sostituite con le parole "di enti ed organizzazioni" e infine sono aggiunte le parole "- fondi statali".

9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), fanno carico, a decorrere dall'anno 2008, all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5593 (1.1.162.2.06.06) che per l'anno 2008 è istituito "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 - Servizio n. 193 - Identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero, con la denominazione "Convenzioni con enti ed organizzazioni della minoranza slovena per la realizzazione di iniziative di particolare rilevanza per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale della minoranza".

10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 20 fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.330.2.1920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1640 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita con la

seguente "Fondo regionale per lo sviluppo montano destinato alla Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio per il finanziamento di interventi per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei Comuni della Provincia di Udine compresi nelle comunità medesime e facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena - fondi statali".

11. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, relativamente agli interventi previsti dall'articolo 21, comma 2, lettera a), nell'unità previsionale di base 8.4.300.2.316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 è istituito "per memoria" il capitolo 5585 (2.1.242.3.06.06) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 - Servizio n. 193 - Identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero, con la denominazione "Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena - di parte capitale".

12. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 21, comma 1, relativamente agli interventi previsti dall'articolo 21, comma 2, lettere b), c) d), e), f), fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5575 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente "Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena - di parte corrente".

13. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 22 fanno carico, a decorrere dall'anno 2008, all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5594 (1.1.162.2.06.06) che per l'anno 2008 è istituito "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 - Servizio n. 193 - Identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero, con la denominazione "Contributi per interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale".

14. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 23 fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.1.305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 5571 e 5575 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Allegato

Tabella degli enti primari sloveni

(Articolo 18, comma 9)

ENTI ORGANIZZATORI DI INIZIATIVE INFORMATIVE ED EDITORIALI - articolo 18, comma 2, lettera a)

1) Società PR.A.E. - Promozione attività editoriale s.r.l. di Trieste

2) Società cooperativa a.r.l. Goriška Mohorjeva di Gorizia

3) Società cooperativa a.r.l. Novi Matajur di Cividale del Friuli (UD)

4) Società cooperativa a.r.l. Mladika di Trieste

5) Società cooperativa a.r.l. Most di Cividale del Friuli (UD)

6) Editoriale Stampa Triestina s.r.l. di Trieste

ENTI GESTORI DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI , CULTURALI , ARTISTICHE, SCIENTIFICHE, EDUCATIVE E SPORTIVE DI INTERESSE PRIMARIO - articolo 18, comma 2, lettera b)

1) Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste

2) Teatro stabile sloveno - Slovensko stalno gledališèe (SSG) di Trieste

3) Biblioteca nazionale slovena e degli studi - Narodna in študijska knjižnica (NSK) - di Trieste

4) Centro musicale sloveno "Glasbena matica" di Trieste

5) Centro sloveno di educazione musicale - Slovenski center za glasbeno vzgojo "Emil Komel" di Gorizia

6) Unione dei circoli culturali sloveni - Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD) di Gorizia

7) Centro culturale sloveno - Slovenska prosveta di Trieste

8) Unione culturale cattolica slovena - Zveza slovenske katoliške prosvete (ZSKP) di Gorizia

9) Unione delle associazioni sportive slovene in Italia - Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSSDI) di Trieste

10) Associazione "Kulturni dom Gorica" di Gorizia

11) Associazione culturale "Kulturni center Lojze Bratuž" di Gorizia

12) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Sreèko Kosovel" di Trieste

13) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Simon Gregorèiè" di Gorizia

14) Associazione Zdruzenje Kinoatelje di Gorizia.